

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1457

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(PAGANI)

(V. Stampato Camera n. 2844)

*approvato dalla Camera dei deputati il 3 agosto 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 agosto 1993*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
28 giugno 1993, n. 208, recante provvedimenti urgenti in  
materia radiotelevisiva

---

**INDICE**

Disegno di legge .....	Pag. 3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazio- ni apportate dalla Camera dei deputati .....	» 12

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44, e 28 aprile 1993, n. 127.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1993, N. 208

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«Art. 1. - 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva, le relative concessioni, purchè alla data del 28 febbraio 1993, già prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, fossero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), del presente articolo, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e dall'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1990.

2. Requisiti essenziali per il rilascio delle concessioni, dei quali può essere acquisito il possesso entro la data della presentazione della documentazione e comunque non oltre il 30 novembre 1993, sono inoltre i seguenti:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti;

b) per le società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, il capitale sociale interamente versato nella misura minima stabilita dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della citata legge n. 223 del 1990, nonchè, per le persone fisiche e gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, il versamento della cauzione di lire 300 milioni anche secondo le forme previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.

3. In deroga ai requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo, può altresì essere rilasciata la concessione alle emittenti televisive in ambito locale, già autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 223 del 1990, che abbiano fatturato nel 1992 meno di lire 200 milioni e che entro il 30 novembre 1993 dimostrino di essersi consorziate tra loro per trasmissioni di programmi comuni in contemporanea per non meno di sei ore giornaliere, ivi compreso un telegiornale comune.

4. Qualora, nel periodo della concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione stessa.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, nonché quelle previste dall'articolo 16, comma 8, e dall'articolo 22 della citata legge n. 223 del 1990, non si applicano alle emittenti che, all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione, assumano l'irrevocabile impegno di non trasmettere pubblicità sotto alcuna forma per tutta la durata della concessione. Qualora nel periodo della concessione tale impegno non sia rispettato, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione stessa.

6. Ai soggetti di cui al comma 1 in possesso dei requisiti di cui al presente articolo le concessioni vengono rilasciate sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni; con tali concessioni vengono ad essi assegnati esclusivamente gli impianti, inclusi quelli di collegamento, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, purchè il regolare esercizio sia stato verificato dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. A coloro che hanno già ottenuto concessioni o autorizzazioni alla ripetizione di programmi televisivi esteri e alle emittenti che trasmettono in codice sono parimenti assegnati per il medesimo periodo, a modifica di ogni disposizione amministrativa precedente, esclusivamente gli impianti, inclusi quelli di collegamento, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, purchè il regolare esercizio sia stato verificato dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni avvia la revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva.

8. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 32, comma 1, della citata legge n. 223 del 1990, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, sino al rilascio della concessione ovvero sino alla reiezione della domanda. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni entro il novantesimo giorno successivo alla presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Tale documentazione non può comunque essere inoltrata oltre il termine perentorio del 30 novembre 1993. Trascorso tale termine, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la disattivazione immediata degli impianti delle emittenti che non abbiano presentato la documentazione richiesta.

9. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1990 è sospesa nel periodo di vigenza delle concessioni di cui al presente articolo.

10. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della citata legge n. 223 del 1990, già prorogato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1994».

*Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 1-bis. - 1. Le emittenti autorizzate alla prosecuzione dell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del presente decreto, e coloro che hanno già ottenuto le concessioni o autorizzazioni alla ripetizione di programmi televisivi esteri, sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le informazioni necessarie a correggere gli errori materiali contenuti nelle precedenti comunicazioni di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché a comunicare le variazioni o le modificazioni apportate agli impianti di diffusione e di collegamento a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. A tal fine devono essere utilizzate, ove possibile, le schede approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 devono essere comunicate le disattivazioni degli impianti censiti. L'eventuale rilievo di difformità degli impianti in esercizio rispetto a quelli per i quali è stata resa comunicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990 e del presente articolo può comportare la disattivazione degli stessi da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 1-ter. - 1. I privati che, alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223, esercivano impianti per la radiodiffusione televisiva, le cui schede tecniche risultino allegate alla domanda di concessione in ambito nazionale presentata da altro soggetto, possono chiedere una concessione in ambito locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purchè abbiano continuato ad esercire i suddetti impianti fino alla data della domanda. In occasione del rinnovo delle concessioni, da effettuare ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 223 del 1990, i soggetti di cui al presente articolo saranno collocati in graduatoria dopo gli altri in relazione alle frequenze residue».

*All'articolo 2:*

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle emittenti per le quali è stata pubblicata la sentenza di omologazione del concordato fallimentare ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, dopo la parola: «responsabili», sono aggiunte le seguenti: «degli stessi.»;*

*al comma 2, dopo le parole: «radiodiffusione sonora,», sono inserite le seguenti: «ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223,»; e le parole: «si svolgono nel» sono sostituite dalle seguenti: «interessano il»;*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della citata legge n. 223 del 1990 diviene requisito per il rilascio e per la validità della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non inviano il proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382, all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini dell'applicazione del presente comma il Garante comunica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro, entro il termine perentorio di sette giorni, dispone il diniego o la revoca della concessione nei confronti delle emittenti che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento al bilancio ed ai relativi allegati dell'anno 1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso la presentazione dei bilanci relativi agli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorso tale termine, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione».

*All'articolo 4:**il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sono consentiti, inoltre, i trasferimenti di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale ed i relativi collegamenti, purchè ne sia data comunica-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Sono altresì consentite ai privati esercenti radiodiffusione sonora e televisiva, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti rese necessarie da motivate situazioni quali sfratto, fine locazione, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, realizzazione dei collegamenti necessari alla autorizzazione di cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990 e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge.

*1-bis.* Ai fini della ottimizzazione e della razionalizzazione delle trasmissioni, nonchè in presenza di situazioni di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni autorizza, in attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo, i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva ad utilizzare le frequenze rese disponibili per effetto dell'articolo 2 del presente decreto nonchè per rinunce, revoca delle concessioni o dismissioni degli impianti.

*1-ter.* Gli atti preparatori al rilascio delle concessioni sono trasmessi a una commissione, composta da un esperto per ogni associazione nazionale delle emittenti televisive, costituita almeno dall'anno precedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che formula eventuali osservazioni e proposte. La commissione è coordinata da un esperto in materia di trasmissioni radioelettriche nominato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Successivamente al rilascio delle concessioni, la commissione opera quale organo consultivo del Ministro per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione di cui al presente comma è a titolo gratuito»;

*al comma 2, la parola: «televisiva» è sostituita dalle seguenti: «sonora e televisiva»;*

*al comma 3, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; le parole: «sono riservate alla ricerca e alla sperimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «sono utilizzate, fatte salve le necessità di cui al comma 1-bis, per la ricerca e la sperimentazione»; e dopo le parole: «istituti universitari,» sono inserite le seguenti: «ISEF, scuole di specializzazione post-universitarie,»;*

*al comma 4, le parole: «riservate alla ricerca e alla sperimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzate per la ricerca e la sperimentazione».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, al capoverso, le parole: «mediante l'acquisto di spazi pubblicitari e ogni altra forma di comunicazione» sono sostituite dalla seguente: «istituzionale»;*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1».

*All'articolo 6:*

*dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale o locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di trentasei mesi.

1-ter. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi," sono sostituite dalle seguenti: "tribunale e".

1-quater. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: " , pubblicino notizie da almeno tre anni"».

*Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 6-bis. - 1. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, il canone di concessione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti televisive in ambito locale che hanno fatturato nell'anno precedente meno di due miliardi di lire, è determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno.

Art. 6-ter. - 1. Dopo il comma 3-octies dell'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono aggiunti i seguenti:

«3-novies. Le emittenti radiofoniche che ottengono le concessioni ai sensi del comma 3, ad esclusione di quelle indicate al comma 3-octies, devono provvedere al pagamento dei canoni annui dovuti ai sensi del comma 3-sexies, lettere a), b) e c), entro il 31 gennaio di ogni anno. Ove la concessione venga rilasciata nel corso dell'anno, il canone dovuto, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è corrisposto entro trenta giorni dalla data del rilascio della concessione. Il mancato pagamento dei suddetti canoni annui entro quattro mesi dalle scadenze sopraindicate comporta automaticamente la revoca della concessione da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*3-decies.* Il mancato pagamento da parte delle emittenti radiofoniche, entro quattro mesi dalla data del rilascio della concessione di cui al comma 3 del presente articolo, delle tasse sulle concessioni governative di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, relativamente al rilascio della concessione, comporta automaticamente la revoca della concessione stessa da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni".

*Art. 6-quater. - 1.* All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: "articoli 8," sono inserite le seguenti: "escluso il comma 10,".

2. All'articolo 31, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, dopo le parole: "dei divieti di cui" sono inserite le seguenti: "all'articolo 8, comma 10, e di cui" ».

*All'articolo 7:*

*il comma 1 è soppresso;*

*il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

«2. Il comma 9-ter dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:

*"9-ter.* Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese altre forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico di cui al comma 9-bis, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 9 per la pubblicità tabellare, ossia per gli *spot*".

2-bis. Sino al termine di scadenza delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, è sospesa l'applicazione del limite di affollamento giornaliero e orario di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 408 del 1992, per la pubblicità non tabellare, ossia per le forme di pubblicità diverse dagli *spot*.

2-ter. Sino all'entrata in vigore delle modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 408 del 1992, fatto salvo quanto previsto dal comma 9-quater dell'articolo 8 della citata legge n. 223 del 1990, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 408 del 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale ».

*Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 7-bis. - 1. Entro il 31 dicembre 1993, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni definisce, con proprio regolamento, sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle Amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

Art. 7-ter. - 1. Al fine di tutelare le emittenti televisive locali e garantire, sino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, l'equilibrio tra i soggetti operanti nella radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e quelli operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del presente decreto, non rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a più di otto emittenti televisive nazionali private; sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992».

*Decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1993.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione televisiva da parte di soggetti privati;

Considerato che per le emittenti televisive locali sono in corso di istruttoria numerosi ricorsi in opposizione avverso il decreto di approvazione degli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva, le relative concessioni, **valide fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione e comunque per un periodo non superiore a tre anni**, purchè in possesso, alla

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

Articolo 1.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva, le relative concessioni, purchè **alla data del 28 febbraio 1993, già prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482,**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

data del rilascio, dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e dell'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1990. **Coloro che ottengono le concessioni, ai sensi del presente comma, e coloro che hanno già ottenuto concessioni o autorizzazioni a ripetere programmi televisivi esteri, possono operare con gli impianti di radiodiffusione televisiva e con i collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti.**

2. Gli atti preparatori delle concessioni sono trasmessi a una commissione composta da esperti designati dalle associazioni di emittenti più rappresentative, nonché dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che formula eventuali osservazioni e proposte. La commissione è coordinata da un esperto in materia di trasmissioni radioelettriche ed opera, per ciascun bacino di utenza, con la partecipazione degli esperti designati dalle rispettive regioni o province autonome.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

**fossero** in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), del presente articolo, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e dall'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1990.

*Soppresso.*

*(Cfr. articolo 4, comma 1-ter).*

**2. Requisiti essenziali per il rilascio delle concessioni, dei quali può essere acquisito il possesso entro la data della presentazione della documentazione e comunque non oltre il 30 novembre 1993, sono inoltre i seguenti:**

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti;

b) per le società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, il capitale sociale interamente versato nella misura minima stabilita dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della citata legge n. 223 del 1990, nonché, per le persone fisiche e gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, il versamento della cauzione di lire 300 milioni anche secondo le forme previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.

**3. In deroga ai requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo, può altresì essere rilasciata la concessione alle emittenti televisive in ambito locale, già autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 223 del 1990, che abbiano fatturato nel 1992 meno di lire 200 milioni e che entro il 30 novembre 1993 dimostrino di essersi consorziate tra loro per trasmissioni di programmi comuni in contemporanea per non meno di sei ore giornaliere, ivi compreso un telegiornale comune.**

**4. Qualora, nel periodo della concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, sino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda **e comunque non oltre il 30 novembre 1993.**

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

radiodiffusione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione stessa.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, nonché quelle previste dall'articolo 16, comma 8, e dall'articolo 22 della citata legge n. 223 del 1990, non si applicano alle emittenti che, all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione, assumano l'irrevocabile impegno di non trasmettere pubblicità sotto alcuna forma per tutta la durata della concessione. Qualora nel periodo della concessione tale impegno non sia rispettato, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione stessa.

6. Ai soggetti di cui al comma 1 in possesso dei requisiti di cui al presente articolo le concessioni vengono rilasciate sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni; con tali concessioni vengono ad essi assegnati esclusivamente gli impianti, inclusi quelli di collegamento, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, purchè il regolare esercizio sia stato verificato dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. A coloro che hanno già ottenuto concessioni o autorizzazioni alla ripetizione di programmi televisivi esteri e alle emittenti che trasmettono in codice sono parimenti assegnati per il medesimo periodo, a modifica di ogni disposizione amministrativa precedente, esclusivamente gli impianti, inclusi quelli di collegamento, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, purchè il regolare esercizio sia stato verificato dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni avvia la revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva.

8. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 32, comma 1, della citata legge n. 223 del 1990, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, sino al rilascio della concessione ovvero sino alla reiezione della domanda. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni entro il novantesimo giorno successivo alla presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Tale documentazione non può comunque essere inoltrata oltre il termine perentorio del 30

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

novembre 1993. Trascorso tale termine, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la disattivazione immediata degli impianti delle emittenti che non abbiano presentato la documentazione richiesta.

9. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1990 è sospesa nel periodo di vigenza delle concessioni di cui al presente articolo.

10. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della citata legge n. 223 del 1990, già prorogato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1994.

#### Articolo 1-bis.

1. Le emittenti autorizzate alla prosecuzione dell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del presente decreto, e coloro che hanno già ottenuto le concessioni o autorizzazioni alla ripetizione di programmi televisivi esteri, sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le informazioni necessarie a correggere gli errori materiali contenuti nelle precedenti comunicazioni di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché a comunicare le variazioni o le modificazioni apportate agli impianti di diffusione e di collegamento a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. A tal fine devono essere utilizzate, ove possibile, le schede approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 devono essere comunicate le disattivazioni degli impianti censiti. L'eventuale rilievo di difformità degli impianti in esercizio rispetto a quelli per i quali è stata resa comunicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990 e del presente articolo può comportare la disattivazione degli stessi da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

#### Articolo 1-ter.

1. I privati che, alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223, esercitano impianti per la radiodiffusione televisiva, le cui schede tecniche risultino allegate alla domanda di concessione in ambito nazionale presentata da altro soggetto, possono chiedere

(Segue: Testo del decreto-legge)

#### Articolo 2.

1. Gli impianti esercitati da emittenti dichiarate fallite debbono essere immediatamente disattivati.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se le emittenti dichiarate fallite sono state autorizzate all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 90 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

#### Articolo 3.

1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 31 luglio 1993, un telegiornale, a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che si svolgono nel bacino di utenza oggetto della concessione, anche in presenza di contratti che impediscano la diffusione e la divulgazione di notizie e informazioni.

3. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione.

4. Qualora il concessionario non osservi la disposizione di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dell'efficacia della concessione, con le modalità previste dall'articolo 31, commi 8 e 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**una concessione in ambito locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purchè abbiano continuato ad esercire i suddetti impianti fino alla data della domanda. In occasione del rinnovo delle concessioni, da effettuare ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 223 del 1990, i soggetti di cui al presente articolo saranno collocati in graduatoria dopo gli altri in relazione alle frequenze residue.**

Articolo 2.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

**2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle emittenti per le quali è stata pubblicata la sentenza di omologazione del concordato fallimentare.**

Articolo 3.

1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 31 luglio 1993, un telegiornale, a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili **degli stessi**.

2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonchè ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, **ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223**, è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che **interessano** il bacino di utenza oggetto della concessione, anche in presenza di contratti che impediscano la diffusione e la divulgazione di notizie e informazioni.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

5. La presentazione annuale del bilancio al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, diviene, **dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, requisito **soggettivo essenziale** per il rilascio della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Garante, **fatti salvi gli adempimenti per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223**, entro novanta giorni dal termine previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, comunica al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato tale obbligo. Il Ministro, conseguentemente a tale comunicazione, entro trenta giorni dispone la sospensione immediata dell'efficacia della concessione, ovvero non procede al rilascio della stessa, diffidando gli inadempienti; trascorsi ulteriori trenta giorni, il Ministro revoca la concessione, ovvero dispone il diniego della stessa, alle emittenti che non abbiano ottemperato all'obbligo di presentazione del bilancio.

#### Articolo 4.

1. Durante il periodo di due anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti **esclusivamente i trasferimenti di proprietà di interesse aziende televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché** i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sono altresì consentite ai privati esercenti radiodiffusione sonora e televisiva, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le modifiche operative, tecniche e strutturali rese necessarie da motivate situazioni, quali sfratto, fine locazione, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, **ordinanze della pubblica amministrazione** e ottemperanza agli obblighi di legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

5. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della citata legge n. 223 del 1990 diviene requisito per il rilascio e per la validità della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non inviano il proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382, all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini dell'applicazione del presente comma il Garante comunica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro, entro il termine perentorio di sette giorni, dispone il diniego o la revoca della concessione nei confronti delle emittenti che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento al bilancio ed ai relativi allegati dell'anno 1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso la presentazione dei bilanci relativi agli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorso tale termine, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione.

#### Articolo 4.

1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sono consentiti, inoltre, i trasferimenti di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale ed i relativi collegamenti, purchè ne sia data comunicazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Sono altresì consentite ai privati esercenti radiodiffusione sonora e televisiva, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti rese necessarie da motivate situazioni quali sfratto, fine locazione, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, realizzazione dei collegamenti necessari alla autorizzazione di cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990 e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge.

1-bis. Ai fini della ottimizzazione e della razionalizzazione delle trasmissioni, nonchè in presenza di situazioni di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni autorizza, in attesa

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Cfr. *articolo 1, comma 2*).

2. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che operano nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'autorizzazione può essere rilasciata anche a consorzi di emittenti ed abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili.

3. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono riservate alla ricerca e alla sperimentazione di nuove tecniche di trasmissione. La sperimentazione è affidata gratuitamente a istituti universitari, enti di ricerca, accademie e conservatori, che a tale scopo possono trasmettere esclusivamente programmi a carattere didattico o culturale, privi di messaggi pubblicitari.

4. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della pubblica istruzione, è costituita una commissione con il compito di determinare le modalità di utilizzazione delle frequenze riservate alla ricerca e alla sperimentazione e i criteri per il rilascio delle relative autorizzazioni.

5. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

dell'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo, i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva ad utilizzare le frequenze rese disponibili per effetto dell'articolo 2 del presente decreto nonchè per rinunce, revoca delle concessioni o dismissioni degli impianti.

**1-ter.** Gli atti preparatori al rilascio delle concessioni sono trasmessi a una commissione, composta da un esperto per ogni associazione nazionale delle emittenti televisive, costituita almeno dall'anno precedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che formula eventuali osservazioni e proposte. La commissione è coordinata da un esperto in materia di trasmissioni radioelettriche nominato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Successivamente al rilascio delle concessioni, la commissione opera quale organo consultivo del Ministro per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione di cui al presente comma è a titolo gratuito.

2. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti per la radiodiffusione **sonora e** televisiva in ambito locale, che operano nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'autorizzazione può essere rilasciata anche a consorzi di emittenti ed abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili.

3. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva e comunque per un periodo non superiore a **tre** anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono **utilizzate, fatte salve le necessità di cui al comma 1-bis, per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di trasmissione.** La sperimentazione è affidata gratuitamente a istituti universitari, **ISEF, scuole di specializzazione post-universitarie,** enti di ricerca, accademie e conservatori, che a tale scopo possono trasmettere esclusivamente programmi a carattere didattico o culturale, privi di messaggi pubblicitari.

4. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della pubblica istruzione, è costituita una commissione con il compito di determinare le modalità di utilizzazione delle frequenze **utilizzate per** la ricerca e la sperimentazione e i criteri per il rilascio delle relative autorizzazioni.

5. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

#### Articolo 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali nonché su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per la promozione e l'informazione sulla propria attività **mediante l'acquisto di spazi pubblicitari e ogni altra forma di comunicazione**. La ripartizione fra i mezzi di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni e secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36».

2. **Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria**, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **detta, con proprio provvedimento, le norme di attuazione della disposizione di cui al comma 1.**

#### Articolo 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07.00 e le 23.00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni».

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 5.

1. *Identico*:

«1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali nonché su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per la promozione e l'informazione sulla propria attività **istituzionale**. La ripartizione fra i mezzi di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni e secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'**articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255**, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 6.

1. *Identico*.

**1-bis.** A decorrere dal 1° gennaio 1994, nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale o locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di trentasei mesi.

**1-ter.** All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi,» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale e».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

**1-quater.** All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: «, pubblicino notizie da almeno tre anni».

#### Articolo 6-bis.

1. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, il canone di concessione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti televisive in ambito locale che hanno fatturato nell'anno precedente meno di due miliardi di lire, è determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno.

#### Articolo 6-ter.

1. Dopo il comma 3-octies dell'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono aggiunti i seguenti:

«3-novies. Le emittenti radiofoniche che ottengono le concessioni ai sensi del comma 3, ad esclusione di quelle indicate al comma 3-octies, devono provvedere al pagamento dei canoni annui dovuti ai sensi del comma 3-sexies, lettere a), b) e c), entro il 31 gennaio di ogni anno. Ove la concessione venga rilasciata nel corso dell'anno, il canone dovuto, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è corrisposto entro trenta giorni dalla data del rilascio della concessione. Il mancato pagamento dei suddetti canoni annui entro quattro mesi dalle scadenze sopraindicate comporta automaticamente la revoca della concessione da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3-decies. Il mancato pagamento da parte delle emittenti radiofoniche, entro quattro mesi dalla data del rilascio della concessione di cui al comma 3 del presente articolo, delle tasse sulle concessioni governative di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, relativamente al rilascio della concessione, comporta automaticamente la revoca della concessione stessa da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

#### Articolo 6-quater.

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: «articoli 8,» sono inserite le seguenti: «escluso il comma 10,».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 7.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il limite di affollamento orario di cui al presente comma non si applica alle forme di pubblicità diverse dagli "spot"».

2. Il comma 9-ter dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:

«9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le offerte di cui al comma 9-bis, è portato al 35 per cento, ferme restando le disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo».

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

**2. All'articolo 31, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, dopo le parole: «dei divieti di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 8, comma 10, e di cui».**

#### Articolo 7.

1. *Soppresso.*

2. Il comma 9-ter dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, **comma 1**, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:

«9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese **altre forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico** di cui al comma 9-bis, è portato al 35 per cento, **fermo restando il limite di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 9 per la pubblicità tabellare, ossia per gli spot**».

**2-bis.** Sino al termine di scadenza delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, è sospesa l'applicazione del limite di affollamento giornaliero e orario di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 408 del 1992, per la pubblicità non tabellare, ossia per le forme di pubblicità diverse dagli spot.

**2-ter.** Sino all'entrata in vigore delle modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 408 del 1992, fatto salvo quanto previsto dal comma 9-quater dell'articolo 8 della citata legge n. 223 del 1990, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 408 del 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale.

#### Articolo 7-bis.

1. Entro il 31 dicembre 1993, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni definisce, con proprio regolamento, sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo anche

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, PAGANI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle Amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206.**

**Articolo 7-ter.**

**1. Al fine di tutelare le emittenti televisive locali e garantire, sino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, l'equilibrio tra i soggetti operanti nella radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e quelli operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del presente decreto, non rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a più di otto emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992.**